

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

Bando per l'erogazione di buoni sociali in attuazione della Legge Regionale 23/2022 "Caregiver Familiare" - Annualità 2022 esercizio 2023 DGR n. XI/7605/2022 e s.m.i.

Art. 1 – Oggetto del bando

Il presente bando disciplina, ai sensi della DGR 7605 del 23/12/2022, l'istituzione dei titoli sociali nella forma dei buoni sociali quali provvidenze economiche destinate alla figura del "Caregiver Familiare", come definiti dall'art.1. comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205: *"la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia sufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento"* direttamente coinvolto in modo continuativo e responsabile nel lavoro di cura in conformità con l'art. 1 della lr 23/2022.

Tale intervento è atto a valorizzare la cura delle persone in condizioni di non autosufficienza certificata, da parte del proprio nucleo familiare o di prestatori di cura ed a limitare o ritardare la necessità di ricovero in struttura residenziale.

Fondo per l'ambito distrettuale per l'anno 2023 (DGR n. XI/7605/2023): **€ 7.280,73**

Art. 2 – Destinatari e Beneficiari

I destinatari dei supporti/strumenti previsti da questo provvedimento sono i **caregiver familiari**, come definiti dall'art.1. comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205: *"la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia sufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento"* direttamente coinvolto in modo continuativo e responsabile nel lavoro di cura in conformità con l'art. 1 della lr 23/2022 : *"omissis...quale soggetto volontario che integrandosi con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, contribuisce al benessere psico-fisico della persona assistita e opera, in relazione alla situazione di bisogno, nell'ambito del Piano assistenziale individuale (PAI), assistendola e supportandola, in particolare, nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, nella mobilità e nella gestione delle pratiche amministrative. Il caregiver familiare interagisce e integra la propria attività con quella degli operatori di cura e assistenza afferenti al sistema dei servizi pubblici e privati...omissis"*

I **beneficiari** sono le persone con **disabilità grave** (accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell'indennità di accompagnamento)

a. **A domicilio**

b. Con **assistenza** fornita dal **solo caregiver familiare** come indicato nel progetto individuale

c. **Prioritariamente non in carico a:**

- Misura B2
- Servizi semiresidenziali sanitari, sociosanitari o sociali (ad es. regime semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in diurno continuo, CDD, CDI, CSE, presa in carico con Sperimentazioni riabilitazione minori disabili in regime diurno. ...).

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

Art. 3 – Sostegni

I sostegni che Regione Lombardia intende finanziare con queste risorse sono indicati negli interventi di cui all'art. 4 comma 1 lettera e) punto 3 della Lr 23/2022 "Caregiver familiare".

Al beneficiario può essere riconosciuto un importo fino ad un **max di € 1.000,00/annui** per l'attivazione dei seguenti sostegni:

A. rimborso spese relative a interventi che favoriscano la sostituzione del lavoro di cura del caregiver familiare.

Sono ammesse le spese relative a:

- **intervento domiciliare** da parte di servizi forniti da enti qualificati nel settore dell'assistenza domiciliare. Si tratta di interventi complementari a quelli già attivi (extra piano di intervento);
- **intervento residenziale extrafamiliare** ovvero soggiorno temporaneo in unità d'offerta residenziale o comunque in grado di dare una risposta adeguata ed appropriata ai bisogni e alle esigenze della persona (enti qualificati).

Non sono ammesse le spese relative a:

- compartecipazione agli interventi di assistenza domiciliare già attivi (es. SAD comunale);
- interventi di natura sociosanitaria.

Per ottenere tale rimborso è necessario presentare idonea documentazione fiscale (fattura/ricevuta) comprovante la spesa sostenuta. Sono riconosciute le spese relative ad interventi forniti nell'anno 2023.

B. Voucher per interventi di formazione/addestramento per percorsi di sostegno e addestramento al caregiver familiare nell'attività di cura.

Si tratta di **interventi di sostegno alle competenze del caregiver familiare e di supporto nella gestione del familiare** nel contesto domestico e del carico di cura (es. organizzazione e gestione funzionale degli spazi abitativi della persona fragile, valutazione del bisogno e/o addestramento al corretto utilizzo degli ausili, addestramento alla movimentazione in sicurezza nei passaggi posturali, addestramento nei compiti di assistenza e cura dell'igiene e dell'alimentazione, sviluppo di competenze relazionali e adattive rispetto ai comportamenti problema del congiunto ecc...).

Questi interventi sono forniti da **enti erogatori** di servizi sociali e sociosanitari in relazione alla natura dell'intervento, enti privati di assistenza che presentino i necessari requisiti e che hanno risposto a manifestazione di interesse di Ambiti/ATS su misure similari o sulla misura specifica.

Le **figure professionali** previste sono: OSS, Infermiere, fisioterapista, psicologo, educatore sulla base di un piano di intervento esplicitato.

Gli interventi previsti possono essere erogati nel corso dell'anno 2023: non possono essere riconosciuti – e quindi remunerati – interventi forniti al di fuori del periodo sopra indicato.

Art. 4 – Modalità d'accesso

Ai fini della valutazione per l'accesso agli interventi previsti all'art. 3, per le persone non in carico alla Misura B2 e con i requisiti definiti all'art.2 "beneficiari", sarà necessario presentare apposita domanda d'accesso secondo le modalità previste dall'Ambito di Tradate e pubblicate sui siti dei singoli Comuni.

Non dovranno presentare istanza ai fini dell'attivazione dei sostegni le persone in carico e quelle ammesse e non finanziate (ossia in lista di attesa) alle Misure previste dal FNA 2022 esercizio 2023 (Misura B2);

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

Art. 5 – Valutazione per l’accesso

La valutazione per l’accesso ai sostegni a favore del caregiver familiare per la persona con disabilità grave sarà in capo al Comune di residenza che valuterà la sua ammissibilità formale inviandone l’esito all’Ambito Territoriale di Tradate.

Le domande potranno essere presentate **dalla data di pubblicazione della determina di apertura del bando fino al giorno 11/12/2023 alle ore 13.00** attraverso il sito: <https://tradatewelfare.it> oppure spedite via PEC al proprio comune di residenza o consegnata a mano presso l’ufficio servizi sociali del Comune di residenza.

La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto non autosufficiente interessato o da un familiare maggiorenne in fase di definizione del progetto individualizzato.

Il modulo per inoltrare la richiesta è scaricabile dal sito www.ufficiodipiano-tradate.it oppure sui siti dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale.

Il Comune di residenza avrà il compito di valutare l’ammissibilità formale delle istanze pervenute e ne invierà l’esito all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Tradate che formulerà le graduatorie, a partire dall’ISEE più basso e secondo le modalità previste dalla Regione nella DGR 7605 del 23/12/2022 e s.m.i.

Verranno finanziate le domande in possesso dei requisiti fino ad esaurimento del fondo.

La graduatoria relativa al bando verrà redatta a partire dall’ISEE più basso e secondo le priorità definite da Regione Lombardia.

Art. 6 – Modalità di erogazione

Il riconoscimento del sostegno a favore della persona con disabilità grave è in capo all’Ambito Territoriale che, verificato l’esito della valutazione del Comune, ordina in una graduatoria gli esiti delle valutazioni effettuate tenuto conto delle priorità indicate all’art. 2. “destinatari e beneficiari”.

Gli Ambiti Territoriali sono i soggetti attuatori degli interventi previsti per la disabilità grave e non autosufficienza nel presente Programma Operativo e provvedono ad individuare le modalità di attuazione più idonee e secondo le modalità e tempistiche individuate dallo stesso Ambito.

Art. 7 – Entità dei titoli sociali

I buoni saranno erogati ai soggetti nelle condizioni di cui all’art. 2, assistiti a domicilio dai caregivers. Al beneficiario può essere riconosciuto un importo fino ad un massimo di euro **1.000,00/annui**.

Art. 8 – Monitoraggio, controllo e rendicontazione

Le assistenti sociali dei comuni sono tenute ad inserire tutte le richieste Cartella Sociale Informatizzata, verificando la presenza di tutti i requisiti di accesso delle persone richiedenti prima di trasmettere l’istanza all’Ufficio di Piano che provvederà ad approvare e liquidare il beneficio.

Art. 9 - Decadenza del buono

Il buono decade per decesso della persona beneficiaria.

Tale decadenza decorre:

- Dal primo giorno del mese qualora l’accadimento si verificasse entro il 15 del mese stesso;
- Dal primo giorno del mese successivo qualora l’accadimento si verificasse dal 16 del mese;

L'erogazione dei titoli viene sospesa nel caso in cui vengano meno le condizioni di assistenza o le condizioni reddituali per poter accedere al presente bando.

AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE

Art. 9 – Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, l'Ambito Territoriale di Tradate effettueranno un controllo su un campione non inferiore al 5%, dei complessivi beneficiari del sostegno, in collaborazione con Comuni.

Art. 10 – Revoca dei benefici concessi

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.